



FP CGIL Medici

IL nuovo testo della normativa sui 70 anni, introdotto dalla Legge sul lavoro

Art. 15 nonies del Dlgs 502/92

“Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali”

1. Il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, e' stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di eta' e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

PRIME SPIEGAZIONI

Adesso, con la nuova legge, tutti i dirigenti medici e sanitari possono presentare istanza per andare in pensione fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi effettivi, senza andare oltre i 70 anni di età.

L'istanza non dovrebbe essere soggetta a valutazione arbitraria da parte dell'azienda.

Nell'ambito dei contributi effettivi non dovrebbero rientrare i periodi di riscatto (se il legislatore li avesse voluti ricomprendere avrebbe lasciato solo la parola “contributi” senza aggiungere “effettivi”).

Viene soppresso il comma che prevedeva la possibilità del biennio dopo i 65 anni.

La rottamazione, norma transitoria vigente fino al 31 dicembre 2011, non viene soppressa. Peraltro gli emendamenti che l'avrebbero esplicitamente soppressa sono stati tutti respinti. L'unico punto al quale appellarsi è l'incongruenza tra l'istanza del medico per i 70 anni e la sussistenza della facoltà dell'azienda di rottamare.

Di seguito il testo della Legge sul lavoro che modifica l'età pensionabile dei medici

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Art. 22 (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

IL VECCHIO TESTO del Dlgs 502/92

Art. 15-nonies.

Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.